

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO E \_\_\_\_\_ PER LE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA CONSEGUENTI LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA IN RELAZIONE ALL'AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA.**

In data \_\_\_\_\_ presso la sede municipale del Comune di Portico e San Benedetto  
TRA

Il Comune di Portico e San Benedetto, cod. fisc./P.IVA 00408940401, legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di Sindaco, con sede legale in Piazza Marconi, n. 3 in Portico e San Benedetto;

E  
\_\_\_\_\_, cod. fisc./P.IVA \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**PREMESSO CHE**

\_\_\_\_\_

**VISTA**

\_\_\_\_\_

**Art. 1**

**Oggetto della convenzione**

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. \_\_\_\_\_ si obbliga a realizzare le sotto elencate attività per l'accoglienza di un numero massimo di n. 55 unità di migranti a seguito dello stato di emergenza umanitaria che ha determinato un forte afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, così come individuate nella convenzione sottoscritta tra il Comune di Portico e San Benedetto e la Prefettura – UTG di Forlì – Cesena e valevole per l'anno 2016.
3. Gli interventi di cui al comma 2, che \_\_\_\_\_ si obbliga a realizzare, attraverso proprie e qualificate risorse umane, tecniche e strumentali consistono in:

**a) Servizi di gestione amministrativa**

- Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un *report* giornaliero contenente gli stessi dati destinato alla Prefettura a mezzo e-mail pec che la Prefettura controllerà con la locale Questura.

- Controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura.

**b) Servizi di assistenza generica alla persona**

- Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;

- Assistenza ove necessario, ai bambini ed ai neonati componenti del nucleo familiare;

- Servizio di lavanderia;

- Altri servizi di assistenza generica alla persona.

**c) Servizi di pulizia e igiene ambientale**

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il *confort* igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste: a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi; b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici; c) Raccolta e smaltimento rifiuti.

**d) Servizi di accoglienza, fornitura e distribuzione pasti**

- Individuazione e messa a disposizione di strutture prevalentemente di tipo alberghiero idonee ad ospitare i cittadini stranieri in emergenza umanitaria nell'ambito del territorio di Portico e San Benedetto con oneri a totale carico (canone di affitto/locazione ed utenze varie) di soggetto gestore. Per gli ospiti non eventualmente allocabili in strutture alberghiere il terzo gestore si impegnerà a comunicare tempestivamente al Comune di Portico e San Benedetto le altre strutture destinate ad alloggio ai sensi della convenzione. L'alloggio dovrà essere

differenziato sulla base della composizione dei nuclei familiari, del sesso ed eventualmente secondo l'etnia ed i Paesi di provenienza dei richiedenti protezione internazionale.

- Il servizio erogazione dei pasti dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nel centro, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al DM 21 novembre 2008. Deve essere prevista una diversa forma di somministrazione in relazione ad eventuali pratiche religiose seguite dai richiedenti. Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

Per ogni pasto dovrà essere assicurata a tutti i commensali una disponibilità minima di:

- n. 1 primo piatto di pietanze di tipo diverso
- n. 1 secondo piatto di pietanze di tipo diverso
- n. 1 contorno
- n. 1 tipo di frutta o yogurt o, due volte a settimana
- bevande: latte, caffè, the, acqua in alternativa
- a richiesta dovranno essere forniti alimenti per i neonati e cestini da viaggio.

Nella scelta delle pietanze dovrà essere prestata particolare cura nel proporre alimenti non in contrasto con i principi e le abitudini dei richiedenti asilo. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. (ripetizione?)

I generi alimentari dovranno essere garantiti a tutti gli effetti di legge, riguardo alla genuinità, allo stato di conservazione ed all'igiene. La Prefettura – UTG di Forlì si riserva il diritto, in qualunque momento, di sottoporre i generi alimentari utilizzati e distribuiti dal gestore al controllo delle autorità sanitarie, veterinarie e a laboratori di analisi.

I pasti dovranno essere distribuiti dal personale dell'Ente gestore.

I pasti potranno essere forniti anche mediante catering; in tal caso dovranno essere confezionati in apposite vaschette monoporzionamento a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda produttrice, il lotto di produzione, la data del confezionamento e la data di scadenza. Il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi attrezzati e provvisti di autorizzazione sanitaria. Gli alimenti dovranno essere consegnati alle temperature idonee. La fornitura e la distribuzione dei pasti dovrà essere effettuata sette giorni alla settimana sia per la prima colazione che per il pranzo e la cena secondo il numero di presenze effettive.

#### **e) Fornitura di beni**

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

- effetti lettereci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al *comfort* della persona;
- prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona;
- rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.);
- erogazione di una tessera/ricarica telefonica di Euro 15,00 all'ingresso

Il Gestore si impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura, alla Prefettura - UTG e a garantire, comunque, l'eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni successivi rispetto all'allontanamento.

#### **f) Servizi per l'integrazione**

Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale al fine di garantire la copertura delle seguenti prestazioni:

- Servizio di assistenza linguistica e culturale e orientamento dei beneficiari alla conoscenza del territorio;
- Servizi rivolti a favorire percorsi di autonomia e d'integrazione attraverso l'organizzazione dei corsi di apprendimento e/o approfondimento della lingua italiana;
- Inserimento scolastico dei minori;
- Informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro ed orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio;
- Informazione sulla normativa italiana in materia di inserimento abitativo;
- Promozione e realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- Promozione e realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
- Servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e doveri e condizione dello straniero;
- Servizio di assistenza per la stesura della domanda di asilo;
- Orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
- Garantire l'informazione sui diritti ed i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- Sostegno socio-psicologico;
- Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, comprese le spese di trasporto necessarie per raggiungere la struttura sanitaria. Il Gestore dovrà garantire l'accompagnamento dello straniero qualora risulti necessario prenotare, presso centri pubblici, le visite specialistiche e gli esami diagnostici disposti dal medico e accompagnare e assistere, se necessario, gli ospiti alle visite mediche specialistiche ed in caso di ricovero in ospedale;
- Costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie.

**I servizi indicati dalla lettera a) alla lettera f) devono essere assicurati nelle 24 ore giornaliere.**

## **Art. 2**

### **Corrispettivo**

1. Per la realizzazione del progetto complessivo di intervento descritto in premessa e per la fornitura dei servizi, di cui al precedente art.1, il Comune di Portico e San Benedetto si obbliga a corrispondere a \_\_\_\_\_, un corrispettivo forfettario per ospite pari ad € \_\_\_\_,\_\_, IVA esclusa, per un valore contrattuale complessivo nominale di € \_\_\_\_\_,\_\_\_ relativamente al periodo 01.06.2016 – 31.12.2016, prorogabile.
2. Il corrispettivo è pertanto calcolato in relazione al numero di presenze effettive degli ospiti.
3. Qualora, nel periodo di durata della presente convenzione, si riscontrassero variazioni in diminuzione o in aumento del numero degli ospiti, il corrispettivo sarà conseguentemente ridotto od aumentato.
4. La liquidazione delle fatture sarà subordinata alla preventiva verifica da parte del Comune del numero delle presenze.

## **Art. 3**

### **Obblighi e competenze del Comune**

1. Il Comune si impegna a distribuire i "pocket money" secondo le modalità definite dalla Prefettura di Forlì – Cesena. L'erogazione dei "pocket money" può essere affidata a \_\_\_\_\_ mediante specifico accordo nel rispetto delle predette modalità.
2. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche dell'efficacia e dell'appropriatezza dei servizi erogati da \_\_\_\_\_, mediante incontri con il referente di progetto indicato da \_\_\_\_\_ e mediante sopralluoghi.

## **Art. 4**

### **Obblighi del Gestore**

1. \_\_\_\_\_ si impegna a gestire con proprie risorse e mezzi i servizi di cui all'articolo 1, esonerando da ogni responsabilità il Comune.
2. \_\_\_\_\_ nomina un referente al quale compete la vigilanza sullo svolgimento dell'attività, affinché le stesse vengano svolte con modalità tecnicamente corrette, nel rispetto delle normative specifiche di settore, in coerenza con le direttive impartite dalle competenti Istituzioni in materia di gestione dell'emergenza profughi, nonché secondo quanto indicato dal Comune.

#### **Art. 5**

##### **Garanzie assicurative e previdenziali per personale e utenti**

1. \_\_\_\_\_ è tenuto/a ad osservare tutte le norme legislative in materia assicurativa ed assistenziale del personale impegnato nei servizi di cui alla presente convenzione.
2. \_\_\_\_\_ dichiara di aver stipulato adeguata ed idonea polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni causati a terzi dal proprio personale, relativamente alla presente convenzione

#### **Art. 6**

##### **Risoluzione anticipata della convenzione**

1. Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., per provata inadempienza da parte di \_\_\_\_\_ degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.
2. \_\_\_\_\_ può risolvere la presente convenzione in ogni momento previa diffida di almeno 10 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 7**

##### **Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata dalla data 01.06.2016 con scadenza alla data del 31.12.2016, prorogabile.
2. La convenzione potrà essere conclusa anticipatamente a seguito di variazioni del piano di accoglienza nazionale.

#### **Art. 8**

##### **Recesso dalla convenzione**

1. Si riconosce alle parti la facoltà di recesso anticipato da comunicare con preavviso di dieci giorni, da comunicare mediante lettera raccomandata A.R.

#### **Art. 9**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni del capitolato e delle norme regionali e nazionali in materia.

#### **Art. 10**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri dovranno essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui decreto legislativo n. 193/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 11**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. \_\_\_\_\_ si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge n. 187 del 12

novembre 2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 217 del 17 dicembre 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine si impegna entro sette giorni dalla stipula della convenzione a comunicare al Comune gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale, delle persona abilitate ad operare sul suddetto conto.

#### **Art. 12**

##### **Stipulazione e spese contrattuali**

1. Si dà atto tra le parti che la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.
2. Le spese della presente convenzione sono a carico de \_\_\_\_\_.

Il presente contratto che consta di n. 5 fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola facciata viene sottoscritto, con firma digitale, dalle parti nel seguente ordine:

Rappresentante legale del Comune di Portico e San Benedetto

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

LUIGI TOLEDO

C.F.

Firma digitale n.

Validità dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_

Certificatore firma digitale \_\_\_\_

Il Gestore